

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 3 ottobre 2024, n. 516

[ID VIP 9722] - Parco eolico, costituito da 6 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,2 MW, per una potenza totale di 37,2 MW, da realizzarsi in agro del Comune di Pietramontecorvino (FG), incluso un impianto di accumulo da 12 MW, con opere di connessione alla RTN e infrastrutture indispensabili ricadenti nel Comune di San Severo (FG).

**Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Proponente: Sorgenia Renewables S.r.l.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)”;;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.l. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali

- in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
 - ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
 - con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
 - l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
 - la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
 - con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 81251 del 19.05.2023, acquisita in data 22.05.2023 al prot. n. 8125 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 9753 del 23.06.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 10497 del 11.07.2023, con la quale il Comune di Volturino ha espresso parere non favorevole;
- nota prot. n. 10492 del 11.07.2023, con la quale il Comune di Lucera ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi riportate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 9722, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco eolico, costituito da 6 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,2 MW, per una potenza totale di 37,2 MW, da realizzarsi in agro del Comune di Pietramontecorvino (FG), incluso un impianto di accumulo da 12 MW, con opere di connessione alla RTN e infrastrutture indispensabili ricadenti nel Comune di San Severo (FG), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Sorgenia Renewables" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID_VIP 9722.pdf - 2c2ed90604152c8f5a012b3857c63c713bd429dd2514afbb8a0beff863c33aa2

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 9722

Tipologia di progetto: Eolico
Potenza: 37,2 MW
Ubicazione: Comuni di Pietramontecorvino, San Severo, Volturino, Lucera e Torremaggiore, tutti in Provincia di (FG).
Proponente: Sorgenia Renewables S.r.l.

INQUADRAMENTO

Le opere proposte riguardano un impianto eolico costituito da 6 aerogeneratori aventi potenza unitaria pari a 6,2 MW che sviluppano potenza complessiva pari 37,2 MW. L'impianto è coadiuvato da un sistema di accumulo da 12 MW. Aerogeneratori e accumulo sono localizzati presso il Comune di Pietramontecorvino in Località "Acquasalsa-Vado Bianco". Le opere di connessione consistono in un cavidotto interrato, lungo circa 30 km (di cui 10 km cavidotto interno e 20 km cavidotto esterno), che transita prevalentemente al di sotto di viabilità esistente e che conduce l'energia prodotta, attraversando anche i Comuni di Lucera e Torremaggiore, sino alla nuova SE utente, collegata con la SE esistente denominata San Severo, presso l'omonimo Comune.

Le turbine previste hanno diametro di rotore pari a 170 m, altezza della torre pari a 125 m e altezza totale al top pala di 210 m. Le fondazioni per l'installazione di ciascun aerogeneratore sono ipotizzate con plinto in c.a. a pianta circolare e 23,40 m di diametro, alto circa 2,30 metri (880 mc) coadiuvato da 16 pali aventi diametro massimo pari a 1,20 m e profondità massima di 30 metri. Le opere di fondazione non sono reversibili. Ciascun aerogeneratore prevede la realizzazione di una piazzola avente superficie di circa 3.200 mq per un totale di 1,92 ettari mentre la nuova viabilità di progetto ha sezione di carreggiata di 5 metri e lunghezza complessiva di circa 2,66 km.

Gli aerogeneratori sono localizzabili come segue:

Dati Catastali:			Coordinate UTM 33 WGS84:	
A1	Fg. 3	P.IIa 122	E 513279	N 4600837
A2	Fg. 5	P.IIa 190	E 512557	N 4599915
A3	Fg. 4	P.IIa 47	E 513719	N 4600148
A4	Fg. 6	P.IIa 124	E 513531	N 4598279
A5	Fg 6	P.IIa 130	E 514409	N 4598126
A6	Fg. 32	P.IIa 18	E 515412	N 4598140

I suoli coinvolti dal parco, dal cavidotto e dalla stazione elettrica, in base agli strumenti urbanistici vigenti, sono tutti di tipo agricolo.

VERIFICHE ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto, rispetto alle casistiche di cui all'art. 20, co.8 del D.Lgs.199/2021 **NON RICADE IN AREE IDONEE**, infatti:

- **Non** interessa aree ove sono già installati impianti della stessa fonte (**lett. a**);
- **Non** ricade in un sito oggetto di bonifica di siti contaminati di cui alla Parte IV del D.Lgs1 152/2006 (**lett.b**);
- **Non** interessa totalmente o in parte aree di cave o miniere cessate e in condizioni di degrado ambientale, comunque non più suscettibili di sfruttamento (**lett.c**);
- **Non** è un'area nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) né di società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali (**lett.c bis 1**);
- L'intervento non riguarda realizzazione di impianti fotovoltaici o di biometano (**lett.c ter**);
- **L'area di progetto (aerogeneratori) non comprende beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs1 42/2004**, Il cavidotto invece attraversa diverse aree mappate come BP e UCP, interessando suoli a forte vocazione agricola ove alcuni operatori hanno beneficiato di finanziamenti PSR Puglia (cfr. Parere Non Favorevole del Comune di Volturino del 04/7/2023 e del 07/7/2023, Parere Non Favorevole del Comune di San Severo del 15/6/2023, Parere Favorevole con prescrizioni del Comune di Lucera del 06/7/2023, Parere Non Favorevole del Comune di Pietramontecorvino del 11/7/2023).

- L'area di progetto (vedi Fig. 1) risulta ricompresa nella fascia di rispetto di 3 km da:
- Zona con Vincolo Archeologico Diretto ARC0620 Località Montecorvino Istituito ai sensi del D.Lgsi 42/2004;
 - Torre e resti della Cattedrale di Montecorvino ARK0654 Vincolo Architettonico Diretto Istituito ai sensi della L 1089;




Figura 1

Nel buffer di 3 km rispetto alla posizione degli aerogeneratori, è ricompreso un sito tutelato da Vincolo Archeologico Diretto (retino quadrettato carne) e un sito tutelato da Vincolo Architettonico Diretto (retino quadrettato blu). Presenti nell'area numerose strutture con segnalazione architettonica e archeologica, oltre che numerosissimi UCP e BP spenti in questa immagine).

VERIFICHE ai sensi del RR 24/2010

L'impianto proposto in base all'Allegato 2 al **DM 10/09/2010** è classificato come Parco eolico di tipo **E.4d**. L'area dell'impianto **NON RICADE** fisicamente in aree ritenute **non idonee** ai sensi del R.R. n. 24 del 2010 infatti gli aerogeneratori sono localizzati entro i piccoli lembi residui, non gravati da vincoli, pur essendo circondati da zone variamente tutelate (vedi Fig. 2, 3 e 4), eccezion fatta per parte della piazzola dell'aerogeneratore **A3** che ricade entro il raggio dei **Coni Visuali 10 km Castel Fiorentino Comune di Torremaggiore**.

Rispetto all'analisi d'area vasta di indagine AVI, calcolata secondo un buffer pari a 50 volte l'altezza massima delle opere previste (raggio di analisi = $50 \times 200 \text{ m} = 10.000 \text{ m} = 10 \text{ km}$), si riscontrano numerose interferenze dell'impianto rispetto a Componenti Geomorfologiche e Idrologiche, Componenti Culturali e insediative, Componenti dei valori percettivi, Componenti delle aree protette, Componenti Botanico Vegetazionali.




Figura 2 Il Cavidotto interrato (ciano cavidotto interno – magenta cavidotto esterno), dall'impianto eolico transita sulla SP5 sino alla SP18, dopo l'incrocio con la SP12 prosegue su percorso sterrato presso la Località Sterpone sino alla SP109 su cui percorre un breve tratto per deviare transitando su aree agricole sino alla SE utente per poi convogliare presso la SE esistente San Severo.




Figura 3 (zoom Figura 2)

Gli Aerogeneratori sono posti entro lembi residuali scervi da specifici vincoli, tuttavia l'area presenta numerose peculiarità come si evince dalle immagini 2, 3 e 4.

In relazione alla presenza di beni tutelati ai sensi della II Parte del Codice dei Beni Culturali e alle numerose segnalazioni architettoniche e archeologiche presenti, si segnala che in prossimità degli aerogeneratori A4 A5, vi sono un Bene con Vincolo Diretto Archeologico **ARC 0620** e un Bene con Vincolo Architettonico Diretto **ARK 0654**. A tal proposito negli **Allegati I e III** alle Linee Guida DM 10/09/2010 si rileva che: *“aldilà della pertinenza del singolo bene è importante valutare l'impatto visivo degli impianti anche al di fuori dell'area tutelata. Per tale motivo l'installazione di impianti eolici risulta in contrasto con i valori storico culturali dei luoghi, arrecando pregiudizio alla loro conservazione”,* inoltre: *“la realizzazione di FER è incompatibile con aree interessate da ritrovamenti archeologici e con obiettivi di tutela dei relativi contesti paesaggistici...per via del rapporto fra il bene e il suo intorno di contiguità di e fruizione visiva”.*

In relazione alle Componenti dei Valori percettivi Coni Visuali, l'area AVI del Parco eolico interessa il Cono Visuale di Montecorvino (cfr. Parere Comune di Pietramontecorvino del 11/7/2023) e le fasce di 10 km del Cono Visuale di Castel Fiorentino e di Lucera.




Figura 4 In rosso Buffer 3 km e 10 km (Area Vasta di Indagine).

L'impianto si trova a 3 km dalla zona **SIC ZSC Monte Sambuco**, a circa 2,5 km dall'area **IBA 126 Monti della Daunia** e a circa 260 metri dall'area tampone. In relazione a tali aree

Si rileva inoltre che nell'AVI di riferimento sono presenti numerosi impianti eolici e che realizzarne ulteriori impoverirebbe ancora il paesaggio e il valore dei suoli, oltre che la loro naturale vocazione agricola. L'area è già fortemente gravata da impianti da FER (cfr. Parere Comune di Volturino) e sono in fase di valutazione numerosi progetti (Figura 5).



Figura 5 AVIC Buffer 10 km in rosso buffer 3 km. Si noti la presenza dei numerosi impianti esistenti (rossi e bordò) e di quelli in fase di valutazione (ciano) interferenti anche con l'impianto in esame.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

In relazione ai criteri generali per il corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10/9/2010**, si evidenzia l'**insussistenza** delle seguenti condizioni, di norma considerate come elementi positivi in fase di valutazione dei progetti:

- a) **non** è comprovabile l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili se non per le quote di energia prodotte dall'impianto in sostituzione di consumo di materie fossili;
- c) **non è dimostrato il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere minor consumo possibile di suolo (peraltro agricolo)**, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili; in particolare si ritiene che le opere di fondazione (irreversibili e consistenti in 6 plinti in c.a. aventi diametro di circa 24 metri, coadiuvati ciascuno da 16 pali con diametro 1,2 metri ognuno), la realizzazione di nuova viabilità (carreggiata 5 metri in suoli agricoli) e la realizzazione di piazzole di cantiere e di esercizio siano eccessivamente impattanti per i suoli coinvolti;
- d) **non** è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) l'impianto **non prevede la coltivazione di specie appartenenti alle tradizioni agroalimentari locali DOP e IGP presenti nel Comune di Pietramontecorvino (olio extra vergine di oliva, vini e prodotti caseari) e gli aerogeneratori sono sensibilmente vicini ad appezzamenti condotti ad uliveto (cfr. tabella 4 e 5 della Relazione Essenze di Pregio).**

In relazione quanto indicato al **Punto 16.4 del DM 10/9/2010 non risulta verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo**, con particolare riferimento alla **valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali**, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Gli Enti locali coinvolti dall'intervento hanno espresso **Pareri Non Favorevoli** alla realizzazione del progetto (Comune di Pietramontecorvino, Comune di Volturino, Comune di San Severo) mentre il Comune di Lucera ha espresso un **Parere Favorevole subordinato al verificarsi di varie condizioni, anche di misure compensative ambientali come previste dalla LR 28/2022**. I motivi ostativi, in generale, sono derivanti dalla forte pressione da FER che già grava sulle aree, e occasionalmente dal mancato rispetto delle distanze minime di sicurezza. I dinieghi sono finalizzati esclusivamente a tutelare il territorio e contrastare l'ulteriore impoverimento di suoli e paesaggi per finalità infrastrutturali e/o di produzione energetica a carattere industriale in quanto le opere proposte non risultano coerenti con gli obiettivi di qualificazione dei contesti agricoli, caratterizzati anche da produzioni agroalimentari di eccellenza e non sono coerenti neppure con la programmazione urbanistica locale.

RIFERIMENTI

La posizione dell'impianto rispetto ai beni sottoposti a tutela dal **PPTR** è stata verificata attraverso il sito consultabile attraverso il link:

<https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/pptrapprovato/index.html>

La sovrapposizione del progetto rispetto alle **Aree Non Idonee all'installazione degli impianti alimentati da FER ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010** è stata verificata sulla pagina: <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>

L'**uso del suolo** è stato verificato attraverso la pagina:

<https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/UDS2011/index.html>

Per la visione dei siti **Rete Natura 2000** sono state consultate le pagine:

<https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/RN2000PianiGestione/index.html>

<https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=c79e2f4856f54ed7a15ff7abc56acc1b>

CONCLUSIONI

L'impianto in progetto, in base agli strumenti urbanistici vigenti, interessa **Aree Agricole** peraltro coltivate prevalentemente a seminativo.

L'area ove è previsto il parco eolico risulta:

- **area NON IDONEA ai sensi dell'art. 20 comma 8 D.lgs. 199/2021 lett. c-quater** perché all'interno del buffer di 3 km vi sono Beni Architettonici e Archeologici tutelati mediante apposizione di Vincolo Diretto;
- **non direttamente ricadente in aree NON IDONEE ai sensi del DM 10/09/2010** ma in relazione alle specifiche contenute nel **RR n. 24 del 2010** la sua realizzazione arrecherebbe pregiudizio alla tutela di Componenti Culturali, Percettive e delle Produzioni Locali di Pregio che interessano l'area;
- **concorrerebbe all'aggravarsi dell'effetto selva, poiché nell'area sono presenti numerosi impianti eolici ma anche fotovoltaici, che determinano già all'attualità una forte pressione da impianti FER nelle aree coinvolte**, che risultano sovraccariche e ulteriormente minacciate da elementi fuori scala del tutto estranei rispetto al contesto agricolo;
- Il progetto, come relazionato, non si conforma ai criteri generali di cui al **Punto 16 del DM 10/9/2010 né a quanto indicato nell'Allegato IV** in rapporto all'impatto visivo delle opere su **Beni Culturali, né il Proponente ha prodotto gli elaborati minimi previsti dalle norme per esaminare gli impatti, così come rimarca la Soprintendenza nella Richiesta di Integrazioni del 17/8/2023;**
- In relazione al **Punto 7 Incidenti (Allegato IV)** non risulta verificata la **distanza di sicurezza minima dell'aerogeneratore A1 dalla strada vicinale (cfr. elaborato TAV EG06);**
- **L'impianto, ricadente in suoli agricoli, non è finalizzato al sostegno del settore agricolo né sono previste opere di mitigazione o compensazione apprezzabili** (cfr. capitolo 8 della Sintesi Non tecnica).
- È stata presentata una "Segnalazione di Interferenza" dalla Società VOREAS SRL, la quale conduce un impianto eolico sin dal 2008. La società rileva che gli aerogeneratori previsti dal presente progetto non rispettano le distanze minime dagli aerogeneratori esistenti; di contro, il Proponente Sorgenia Renewables S.r.l. ha riscontrato proponendo sue osservazioni in parte dirimenti le criticità palesate dalla VOREAS SRL.